

**Intervento svolto dall'On. Mimmo Lucà nella seduta  
dell'Ufficio di Presidenza della Camera, del 30 luglio 2008,  
sulla richiesta di elevazione di un conflitto di attribuzione  
nei confronti dell'Autorità giudiziaria riguardante il caso Englaro.**

Contrariamente a quanto sostenuto dal Vice Presidente Lupi, io penso che non ci siano ragioni sufficienti per ritenere proponibile l'elevazione del conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Milano, in relazione alle note sentenze sul caso Englaro. Cercherò di spiegare perché, con qualche breve considerazione.

**1. L'oggetto della discussione.**

Noi siamo chiamati a discutere e a decidere attorno alla opportunità di sollevare un conflitto di attribuzione, non per il contenuto delle decisioni della magistratura sul caso di Eluana Englaro (sulle quali ho maturato qualche riserva e non di poco conto), ma sulla legittimità che un giudice possa pronunciarsi attorno ad una materia non disciplinata da una specifica norma legislativa.

Siamo cioè sollecitati a valutare e a decidere non se la sentenza sia sbagliata, ma se sia legittima, in relazione al fatto che la Corte di Cassazione avrebbe sancito dei principi di diritto non ricavabili dalla normativa vigente, ma espressivi invece di norme sostanzialmente nuove, introdotte, appunto, dalla Corte medesima.

**2. La lettera di alcuni deputati al Presidente della Camera per attivare il conflitto di attribuzione.**

Siamo di fronte ad una iniziativa, ovviamente del tutto legittima, con la quale si denuncia la lesione, da parte dei giudici, della potestà legislativa rimessa esclusivamente alle Camere e si accusano i giudici di aver sconfinato sul terreno del potere legislativo, tenuto conto che su questi argomenti vi è la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 32 Cost. e che il Parlamento è l'unico soggetto chiamato ad intervenire per colmare l'eventuale vuoto normativo.

Questa tesi mi pare del tutto infondata.

La potestà legislativa rimessa alle Camere ai sensi dell'art. 70 Cost. potrebbe essere in ipotesi lesa qualora un organo diverso dal Parlamento adottasse

provvedimenti normativi, come tali dotati dei caratteri di generalità, astrattezza e innovatività. Ora, una sentenza, benché di Cassazione – che ha statuito un principio di diritto, vincolante solo per il giudice del rinvio e per le parti – con un provvedimento, dunque, non generale, non innovativo, né tanto meno astratto, non può ritenersi equivalente ad un atto legislativo. Lo dico così, per sintetizzare: una sentenza che risolve un caso concreto, *inter partes*, non può essere intesa come lesiva della legge che ha invece efficacia *erga omnes*.

Nella precedente legislatura sono stato Presidente della Commissione Affari sociali e posso dire per esperienza personale che non si è giunti all'approvazione di una legge sul testamento biologico perché molti colleghi, tra i quali alcuni dei firmatari della lettera a Lei rivolta, Sig. Presidente, erano contrari a qualsiasi intervento normativo sulla materia. Neppure le audizioni con esperti del mondo della medicina, del diritto, della cultura, si volevano fare.

Mi riesce, dunque, difficile, Sig. Presidente, comprendere del tutto la posizione di chi difende la potestà legislativa del Parlamento non solo evitando di fare le leggi, ma denunciando i giudici che, in assenza di normativa, sono chiamati a pronunciarsi sulle legittime richieste da parte dei cittadini.

Io penso che il modo più efficace che ha il Parlamento di tutelare le proprie prerogative legislative sia quello di esercitarle.

Se il Parlamento intende evitare che sia ogni singolo giudice a pronunciarsi sulla definizione dei trattamenti sanitari obbligatori, ovvero sulla interpretazione della effettiva volontà di un paziente, ha uno strumento efficace per farlo: approvare una legge, dimostrando, così, di sapersi occupare della vita concreta dei cittadini e, in particolare, di aspetti anche delicati e complessi della sua fase terminale.

Penso, in altri termini, che impiegheremmo molto meglio il nostro tempo concentrandoci sulla possibilità di produrre una normativa equilibrata, saggia e largamente condivisa sull'argomento, nella quale si possa riconoscere la coscienza della stragrande maggioranza degli italiani, piuttosto che rincorrere la responsabilità dei giudici con l'apertura di una controversia pretestuosa, senza precedenti e, probabilmente, priva di una qualche possibilità di successo.

### **3. Sulla richiesta di sollevare il conflitto.**

Io penso che la Cassazione non abbia varcato i limiti delle sue competenze e non abbia compiuto alcuna invasione di campo, sostituendosi al legislatore, anche per un'altra ragione.

I giudici, come era loro preciso dovere, hanno ragionato e deciso sul singolo caso Englaro, in base a principi e norme già presenti nel nostro ordinamento: gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Convenzione dei diritti e la

biomedica del Consiglio d'Europa; la legge istitutiva del SSN 883/78; gli articoli del Codice di deontologia medica; le varie sentenze della Corte Costituzionale. Un quadro di norme che contrasta con la tesi dell'indebita supplenza.

D'altra parte, è lo stesso Vice Presidente Lupi che, nel sostenere i profili problematici connessi all'eventuale elevazione di un conflitto, cita la nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 347 del 1998, a proposito di fecondazione assistita eterologa (emessa prima dell'approvazione della legge 40/2004) con cui si afferma che in "materie prive di una disciplina specifica il giudice, lungi dall'omettere di pronunciarsi, deve adottare un bilanciamento tra beni giuridici contrapposti, legittimando quindi, laddove manchi una normativa *ad hoc*, una estensione maggiore della discrezionalità giudiziaria (che solo il Parlamento potrebbe limitare con l'adozione di una specifica disciplina). Afferma infatti la Corte che "l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali".

In quel "tuttavia" mi sembra di poter scorgere lo scoglio vero contro il quale, presso la Corte Costituzionale, potrebbe infrangersi il conflitto di attribuzione, con il determinarsi di una situazione di grave pregiudizio per la stessa dignità del Parlamento. Siamo ancora in tempo per evitarlo.

In assenza di una disciplina *ad hoc* sul testamento biologico, la Cassazione, investita di una istanza su cui era tenuta a pronunciarsi, si è limitata ad interpretare le norme vigenti alla luce dei precetti costituzionali, senza per questo minimamente inficiare la potestà legislativa del Parlamento, che resta libero di adottare, ove lo ritenga, una specifica disciplina sull'argomento. Mi auguro, Sig. Presidente, che ciò possa avvenire molto presto e con voto largamente condiviso.

Se ciò non dovesse avvenire, risulterà ancora più evidente la strumentalità e la pretestuosità della scelta di sollevare il conflitto, compiuta, in tal caso, più per ragioni politiche che istituzionali.

(30 luglio 2008)